

Aggiornamenti sull'obbligo vaccinale

Come già noto, in accordo il D.L. n.44/2021 ha introdotto l'obbligo vaccinale per tutti gli operatori sanitari, che sono dunque tenuti a sottoporsi alla somministrazione del ciclo primario della vaccinazione (le prime due dosi). In generale, ricordiamo che tutti gli iscritti all'Albo a prescindere che esercitino la professione sono soggetti all'obbligo vaccinale. Il recente D.L. n.172/2021 aggiorna la normativa come di seguito riportato.

| | |
|---|---|
| Quali sono le novità introdotte dal DL n. 172/2021? | <p>Il recente D.L. n.172/2021 (<i>"Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali."</i>) ha introdotto per gli operatori sanitari - quindi anche per tutti gli iscritti all'albo degli infermieri ed infermieri pediatrici l'obbligo, a partire dal 15 dicembre 2021, di sottoporsi alla terza dose (cosiddetta "booster") di vaccinazione anti SARS-CoV-2.</p> <p>N.B. Allo stato attuale la somministrazione della terza dose è possibile dopo 4 mesi dalla somministrazione della precedente.</p> |
| Cosa succede se non mi vaccino? Posso lavorare comunque online? | <p>Le disposizioni del D.L. 172/2021 chiariscono che <i>"la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati"</i>, dunque non fa distinzione tra prestazioni erogate in presenza e prestazioni erogate a distanza, inibendo ai professionisti non vaccinati l'esercizio tout-court della professione.</p> |
| Come funziona la verifica dell'effettiva vaccinazione? | <p>Il D.L. n.172/2021 attribuisce inoltre all'OPI l'onere di verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale delle iscritte e degli iscritti, attraverso la consultazione della piattaforma nazionale digital green certificate tramite le federazioni nazionali (FNOPI).</p> |
| Cosa devo fare se non sono in regola con la vaccinazione? | <p>Qualora l'iscritta/o non risultasse in regola con la vaccinazione (comprensiva del ciclo vaccinale primario e della dose di richiamo) l'OPI invierà all'interessata/o una PEC con l'invito a produrre, entro cinque giorni dall'invio della comunicazione, una delle seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none">1) La documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione;2) La presentazione della prenotazione di vaccinazione della dose di richiamo (dose "booster"), da eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione della PEC dell'OPI attestante l'inosservanza dell'obbligo;3) Il certificato del proprio Medico di Medicina Generale (conforme alla Circolare del Ministero della Salute n.35309 del 04/08/2021 prot. 0035309-04/08/2021-DGPRE) che attesti i motivi che giustificano l'omissione o il differimento della stessa ai sensi dell'art.4, c.2 del D.L.n.172/2021 (si rimanda alla domanda successiva) <p>Nel caso in cui l'iscritto non in regola con la vaccinazione abbia in essere un rapporto di lavoro dipendente dovrà fornire tutti i dati relativi al datore di lavoro per i successivi adempimenti dell'Ordine.</p> |
| Quali informazioni deve contenere il certificato del Medico di Medicina Generale? | <p>Il certificato di ESONERO O DIFFERIMENTO di cui al Comma 2 deve avere possedere le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Essere redatto su carta intestata del medico✓ Il redattore deve essere qualificato come MMG (anche solo con timbro e firma)✓ Riportare generalità assistito✓ Indicare Esonero o Differimento fino al (con data scritta)✓ Citare la legge : "AI SENSI DL 44\21 ART.4 COMMA 2 mod. DL 172\21"✓ NON indicare alcuna patologia o condizione clinica eccetto il riferimento normativo del Comma 2 <i>"accertato pericolo per la salute in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate nel</i> |

Sede legale-operativa: Via P. da Palestrina, 11 – 50144 Firenze

Tel. 055359866 – Fax 055355648

Ufficio operativo: Via R. Fucini, 3 – 51100 Pistoia

Tel. 0573359061 – Fax 0573506702

Codice Fiscale: 94270640488

PEC: firenze.pistoia@cert.ordine-opi.it - www.opifipt.it



rispetto delle Circolari del Ministero della salute in materia di esenzione della vaccinazione anti SARS Cov 2”

| | |
|--|--|
| Dove arriveranno eventuali comunicazioni? | <p>Si raccomanda a tutti gli iscritti di monitorare giornalmente la propria PEC per visionare tempestivamente eventuali comunicazioni dell’OPI di appartenenza.</p> <p>Per inviare i documenti previsti dal D.L. 172\2021 all’Ordine, utilizzare il seguente indirizzo di posta certificata: vaccinazioni@pec.opifipt.org</p> <p>NB: Si rende noto che qualsiasi altra documentazione non conforme, non verrà presa in esame dagli uffici amministrativi e pertanto si procederà con quanto previsto.</p> |
| Come faccio a certificare l’effettuata vaccinazione? | <p>L’iscritto che abbia risposto alla comunicazione dell’OPI presentando la prenotazione di vaccinazione della dose di richiamo (dose “booster”) dovrà inviare all’Ordine tempestivamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale.</p> |
| Come funziona per i nuovi iscritti? | <p>Inoltre, per le nuove iscritte e iscritti, <i>“l’adempimento dell’obbligo vaccinale è requisito ai fini dell’iscrizione fino alla scadenza del termine di sei mesi a decorrere dal 15/12/2021.”</i></p> |
| Cosa succede se non adempio all’obbligo vaccinale? | <p>Il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale <i>“determina la sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale.”</i></p> <p>La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato all’Ordine territoriale competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario, e per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15/12/2021.</p> |
| Quali sono le conseguenze della sospensione? | <p>Si evidenzia che l’esercizio della professione in vigenza della sospensione dall’Albo configura un illecito penale ai sensi dell’art.348 c.p. (esercizio abusivo della professione), anche qualora si tratti di prestazioni erogate senza contatto interpersonale.</p> |
| Come adempiere all’obbligo vaccinale? | <p>Per prenotare la vaccinazione è sufficiente registrarsi sul portale di Regione Toscana https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/#/home</p> <p>(Per gli iscritti fuori regione, sui portali del sistema sanitario regionale di residenza).</p> <p>Ricordiamo che la “dose booster” (3° dose) può essere somministrata dopo almeno 4 mesi (120 giorni) dal completamento del ciclo vaccinale primario, così come indicato dalla Circolare del Ministero della Salute.</p> |
| Dove trovo tutte le informazioni che mi servono? | <p>L’attribuzione della responsabilità di verifica dell’obbligo vaccinale in capo all’OPI sta comprensibilmente generando un volume di contatti con la Segreteria enormemente superiore a quello abituale, ciò implica una oggettiva difficoltà nel rispondere ad eventuali richieste di informazione o all’esposizione di casi personali.</p> <p>Per facilitare gli Uffici chiediamo pertanto agli iscritti di leggere per intero le comunicazioni inviate e/o pubblicate dall’OPI e di evitare l’invio di comunicazioni se non strettamente richieste dall’OPI</p> |